

DELIBERA n°_41_

**XXXX XXXX / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/845142/2026)**

Il Corecom Sicilia

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 25/09/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato “*Codice*”, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in particolare l’art. 25;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Corecom Sicilia);

VISTA la Delibera n. 427/22/CONS di approvazione dell’Accordo Quadro di durata quinquennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

CONSIDERATO che a seguito del citato Accordo Quadro sono state sottoscritte le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali che hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTO l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2023, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO il D.S.G. n. 196A1/S.G. del 21 settembre 2026 con il quale al dott. Salvatore Buscemi è affidato l’incarico di dirigente ad interim del Servizio 2 “Segreteria

CORECOM” della Segreteria Generale, per la durata di mesi 3, con decorrenza dal 16 settembre 2026, data di accettazione dell'incarico.

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Approvazione del *Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” di seguito denominato *Regolamento*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l’istanza di XXXX XXXX del 31/05/2026 acquisita con protocollo n. 0200190 del 31/05/2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L'istante XXXX XXXX con l'istanza depositata sostiene che Il 13/04/2026, su una richiesta ricevuta via WhatsApp dalla moglie, in contatto con l’operatrice del punto WindTre e ne seguiva le direttive, ho comunicato dei codici OTP ricevuti sul mio numero, al solo fine di correggere l’errata intestazione relativa alla portabilità del suo numero. A sostegno di quanto dichiarato, Inserisce nella sezione “Allegati”: - Screenshot relative alle chat avute con mia moglie il 13/04/2026 e con l'operatrice WindTre il 13 e 14/04/2026 (All. 6 e 7), che contengono quanto appena descritto; - Screenshot, dove l'operatrice dichiara l'errore commesso, giustificandolo un disguido. In data 18/05/2026, ricevevo comunicazione via SMS da parte di WindTre circa la disattivazione delle modalità di pagamento automatico. Successivamente, in data 31/05/2026, il Customer Care (159) imputava erroneamente il mancato incasso a causa del mio istituto bancario (Poste). In realtà, il disservizio è riconducibile esclusivamente a un disallineamento tecnico dei sistemi WindTre, originato da una modifica unilaterale errata del profilo tariffario effettuata al punto vendita di Catania. Si ribadisce che il contratto sottoscritto il 06/04/2026 riporta correttamente i dati per la domiciliazione bancaria, i quali non sono stati diligentemente applicati dal gestore. Si evidenzia, pertanto, la condotta negligente di WindTre che non ha provveduto a sanare l'errore di configurazione del profilo, generando un'interruzione arbitraria del flusso di pagamento SDD. Nonostante la disponibilità sul c.c. BancoPosta e la volontà di adempiere agli obblighi contrattuali, mi ritrovo a rischio di sospensione del servizio; condizione che costringe lo scrivente a ricorrere a pagamenti manuali d'emergenza al solo fine di scongiurare un isolamento comunicativo ingiustificato durante la pendenza della lite, con riserva di richiedere il risarcimento per il danno patito e il rimborso degli indennizzi previsti dalla normativa AGCOM. -

Richieste: l'annullamento dell'attivazione non richiesta dell'offerta MIA Unlimited Full Easy Pay del 13/04/2026; – il ripristino dell'offerta MIA Unlimited 200 Easy Pay, sottoscritta con contratto n. XXXXXXXXXXXXX in data 06/04/2026; – il rimborso delle somme eventualmente addebitate in eccesso; – il riconoscimento degli indennizzi previsti dalla delibera AGCOM 347/18/CONS per: • attivazione di servizi non richiesti; • mancata risposta al reclamo; • mancata rettifica dell'errore; • eventuali ulteriori violazioni riscontrate dal Corecom. Chiedo inoltre che WindTre fornisca conferma scritta dell'avvenuto ripristino dell'offerta corretta.

2. La posizione dell'operatore

Wind Tre eccepisce l'inammissibilità/improcedibilità della presente istanza relativamente alle richieste avanzate. Il disconoscimento, infatti, è disciplinato dagli articoli 214 e 215 del codice di procedura civile e demandato all'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. Sez. V, 22 gennaio). Di conseguenza, Wind Tre chiede il rigetto della richiesta dell'istante di “annullamento dell'attivazione non richiesta dell'offerta MIA Unlimited Full Easy Pay del 13/04/2026; – il ripristino dell'offerta MIA Unlimited 200 Easy Pay, sottoscritta con contratto n. XXXXXXXXXXXXX in data 06/04/2026” e “il riconoscimento degli indennizzi [...] previsti per l'attivazione servizi non richiesti”, eccependo l'inammissibilità dell'istanza in considerazione dell'incompetenza dell'Autorità in materia di eventuale verifica della autenticità della firma ed eventuale furto di identità. Sul tema, l'Agcom, con la Delibera n. 3/23/CIR, ha stabilito: “[...] questa Autorità non ha alcuna competenza in materia di verifica dell'autenticità della firma in quanto il disconoscimento di autenticità avente ad oggetto la verità e genuinità di una scrittura o sottoscrizione su di essa apposta è disciplinata dagli art. 214 e 215 c.p.c. ed è demandata all'Autorità giudiziaria ordinaria. Ne discende che ogni altra pronuncia strettamente connessa ovvero conseguenziale alla vicenda prospettata non potrà essere decisa dall'Autorità adita con riferimento al caso di specie, stante la propria incompetenza [...]” (Ex plurimis, Delibera Agcom n. 51/10/CIR, Delibera AGCom n. 69/11/CIR). Si badi, infatti, che in caso di contestazione circa l'indebita attivazione di servizi, la competenza di codesta Autorità cessa nel momento in cui l'operatore esibisce la documentazione contrattuale (Proposta di Contratto/Vocal Order). L'operatore è tenuto a di aver ricevuto una richiesta dell'utente idonea a determinare l'attivazione contestata, per essere liberato da ogni responsabilità Wind Tre eccepisce, altresì, l'estrema genericità della contestazione avanzata da parte istante, non circostanziata e non puntuale nelle allegazioni in merito all'asserita responsabilità della convenuta. Le richieste, secondo il principio di carattere generale disciplinato dagli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. non possono trovare accoglimento stante la mancanza di elementi probanti: l'istante non ha fornito alcuna documentazione idonea a comprovare la fondatezza delle proprie doglianze. Nello specifico, la parte attrice afferma di non aver mai richiesto “l'attivazione [...] dell'offerta MIA Unlimited Full Easy Pay del 13/04/2026”, senza tuttavia allegare né il contratto dell'offerta MIA Unlimited 200 Easy Pay che dichiara di aver sottoscritto con contratto n. XXXXXXXXXXXXX in data 06/04/2026, né altra documentazione probatoria atta a dimostrare l'effettiva sussistenza del diritto al rimborso/storno richiesto, contravvenendo

così al principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. Secondo il principio di carattere generale (disciplinato dagli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c.), infatti, il giudice deve decidere “iuxta alligata et probata iudicare debet”, e quindi, porre a base della decisione unicamente le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda e le prove offerte dalle parti; chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In merito ai print allegati dall'istante nel fascicolo documentale ha prodotto una schermata del proprio pc che non può essere considerata probante. Ricostruzione della vicenda contrattuale L'istante è titolare dell'utenza XXXXXXXX dal 07/03/2019 (utenza oggetto di Migrazione massiva da H3G in data 05/07/2021 in Wind Tre) (circostanza non in contestazione) (All. 1 PDC H3G). In data 06/04/2026 (circostanza non in contestazione) veniva richiesta per la sim XXXXXXXX, contratto XXXXXXXXXXXX, la variazione dell'offerta verso MIA Unlimited 200 Easy Pay: Costo mensile: 9.99 euro - Sconto Rata Telefono Incluso PRE New - Vendita a rate - Piu' Sicuri Mobile Easy Pay Costo mensile: 0,99 euro/mese con primo mese gratuito. Costo attivazione offerta Easy pay: pagamento a rate, con mantenimento della rateizzazione delle rate residue in caso di recesso anticipato. L'utenza veniva altresì abbinata ad un contratto di vendita con Offerta Vendita a Rate per un telefono MOTOROLA MOTO G35 5G 4GB+128GB MIDNIGHT (Numero IMEI: XXXXXXXX). Prezzo device pari: 109.9 Anticipo: 9,99 euro. Durata Rateizzazione: 36. Piano di rateizzazione: 35 rate da 2,77 euro + rata finale da 2,96 euro. Costo mensile opzione: 9.99 euro. Sconto mensile su opzione fino a termine della durata della rateizzazione: 2,77 euro. Importo mensile (opzione + rata) al netto degli sconti: 9,99 euro. Si riporta, altresì, lo stralcio del sistema certificato CRM relativo ai dati del CPE MOTOROLA MOTO G35 5G 4GB+128GB MIDNIGHT (Numero IMEI: XXXXXXXX) associato alla utenza numero XXXXXXXX In data 13/04/2026, in seguito alla sottoscrizione di una nuova PDC veniva richiesta per la sim XXXXXXXX la variazione dell'offerta verso MIA Unlimited Full Easy Pay Costo mensile: 14.99 euro Costo attivazione offerta Easy pay: Per quanto fin qui dichiarato e documentalmente dimostrato, ricordando che l'istante, nel momento in cui ha accettato la proposta di contratto Wind Tre per l'attivazione dell'utenza de qua, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di approvare specificamente le clausole delle “Condizioni Generali di Contratto” e tutti gli Allegati, è chiara l'infondatezza della contestazione e la pretestuosità delle richieste avanzata da parte istante. Si precisa che la sottoscrizione e il consenso all'attivazione del contratto veniva rilasciato dall'istante attraverso la firma elettronica FEA, una modalità di firma che possiede i requisiti giuridici e informatici previsti dal Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) e nel DPCM del 22 Febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali). La connessione univoca della firma al firmatario è garantita dall'associazione tra: identificazione del Cliente, la password OTP generata, il numero di telefono del Cliente su cui viene inviata la password OTP da utilizzare per perfezionare il processo di firma. Come si evince dal contratto sottoscritto tramite OTP, la numerazione mobile XXXXXXXX risulta essere la numerazione riportata nella proposta di Contratto, la stessa oggi oggetto di doglianza, presente anche nel Conciliaweb come contatto cliente: In data

22/04/2026 (id interazione 1835XXXXXX/1835XXXXXX/1835XXXXXX) perveniva una segnalazione dal dealer Wind Tre e una contestuale PEC da parte del cliente in data 21/04/2026 (id interazione 1835XXXXXX), con le quali veniva richiesto, per la SIM XXXXXXXX, il ripristino delle condizioni economiche e contrattuali dell'offerta sottoscritta tramite Proposta di Contratto (PDC) del 06/04/2026, ossia MIA Unlimited 200 Easy Pay, al costo mensile di € 9,99. L'istante dichiarava di non aver mai richiesto la modifica dell'offerta e contestava pertanto la variazione effettuata in data 13/04/2026, mediante sottoscrizione del contratto n. XXXXXXXXXXXX, con il quale la predetta SIM XXXXXXXX era stata migrata all'offerta MIA Unlimited Full Easy Pay, caratterizzata da un costo mensile di € 14,99. In data 29/04/2026 (ID interazione 1837091338, 1837091342) la richiesta di addebito in conto corrente non veniva autorizzata e veniva inviato il bollettino postale precompilato per i relativi pagamenti. Veniva inoltrata comunicazione al cliente la mancata autorizzazione di addebito in conto corrente, comunicazione allegata dallo stesso istante nel fascicolo documentale. Pertanto il cliente era consapevole che avrebbe dovuto pagare i relativi conti in bollettino postale e ripristinare tale metodo automatico come da condizioni di contratto sottoscritte. In data 29/04/2026 perveniva un'ulteriore PEC (ID interazione 183XXXXXX), con la quale l'istante sollecitava un riscontro alla richiesta già formulata in data 21/04/2026, sopra descritta. Nella medesima comunicazione, il cliente avanzava un'ulteriore contestazione, disconosceva l'attivazione del contratto n. XXXXXXXX del 06/04/2026, relativo all'utenza n. XXXXXXXX. L'istante richiedeva la disattivazione del predetto contratto e lo storno integrale degli importi eventualmente fatturati o comunque addebitati in relazione allo stesso. L'ufficio competente provvedeva a effettuare le necessarie verifiche istruttorie, all'esito delle quali veniva accertata la regolare e corretta acquisizione del consenso contrattuale, nonché la valida sottoscrizione sia della Proposta di Contratto n. XXXXXXXXXXXX del 13/04/2026, relativa alla variazione dell'offerta associata all'utenza XXXXXXXX verso la MIA Unlimited Full Easy Pay, sia della Proposta di Contratto n. XXXXXXXX del 06/04/2026, relativa all'attivazione dell'utenza XXXXXXXX. Infatti, con PDC XXXXXXXX del 06/04/2026, veniva, richiesta l'attivazione dell'utenza XXXXXXXX con la seguente offerta: Family Unlimited 200 Easy Pay : Costo mensile: 9.99 euro - Vendita a rate - Più Sicuri Mobile Easy Pay Costo mensile: 0,99 euro/me-se con primo mese gratuito - Segreteria Telefonica - Sconto Rata Telefono Incluso PRE New - 25 GIGA in Europa per 3 mesi Costo attivazione offerta Easy pay: Pagamento a rate, con mantenimento della rateizzazione delle rate residue in caso di recesso anticipato. L'utenza XXXXXXXX veniva altresì abbinata ad un contratto di vendita a rate Terminale MOTOROLA MOTO G35 5G 4GB+128GB MIDNIGHT (Numero IMEI: XXXXXXXXXXXX). Prezzo device: 99.9 euro al costo Anticipo: 9,99 euro Durata Rateizzazione: 30 Piano di rateizzazione: 29 rate da 3,00 euro + rata finale da 2,91 euro Costo mensile opzione: 9.99 euro. Anche per tale utenza non andava a buon fine l'addebito automatico in conto corrente come da comunicazione allegata nel fascicolo dallo stesso istante. Sull'utenza provvisoria XXXXXXXX veniva richiesta la MNP del numero 3345071408 andata in KO per incongruenza CF/PI e numero di telefono (MSISDN) così come evidenziabile nel tracciato MOG. Pertanto rimaneva correttamente attiva a sistema la numerazione provvisoria XXXXXXXX con il telefono associato come

da PDC. È evidente che alcuna responsabilità possa essere attribuita alla convenuta nella vicenda in esame, posto che la richiesta di portabilità veniva inviata dalla convenuta nei tempi dovuti e con le modalità stabilite su richiesta esplicita dell'istante. Il mancato espletamento della MNP non è stato dovuto a un'errata gestione ma ad una problematica relativa all'incongruenza dei dati CF/(MSISDN). Né può affermarsi che la stessa sia rimasta inerte di fronte ai vari KO ricevuti per la mnp, essendosi prodigata in contatti continui all'istante come previsto dall' art. 5 della Delibera 86/21/CIR, onde verificare la correttezza dei dati comunicati ed inseriti. La procedura di portabilità è stata quindi gestita nel pieno rispetto delle disposizioni legislative che regolano la materia, secondo il livello di diligenza richiesto. La convenuta, quindi, dichiara la propria estraneità alla vicenda in esame e richiede l'estromissione dal presente procedimento. Alcuna ulteriore richiesta di MNP perveniva alla scrivente Stante le PDC correttamente firmate non venivano accolte le richieste dei reclami avanzati dall'istante (per la SIM XXXXXXXXX, il ripristino delle condizioni economiche e contrattuali dell'offerta sottoscritta tramite Proposta di Contratto (PDC) del 06/04/2026, ossia MIA Unlimited 200 Easy Pay, al costo mensile di € 9,99 e il disconoscimento in merito all'attivazione del contratto n. XXXXXXXXX del 06/04/2026, relativo all'utenza n. XXXXXXXXX), inoltrando riscontro scritto nelle tempistiche stabilite dalle condizioni di contratto e carta dei servizi in data 12/05/2026 come di seguito riportato e allegato in atti: In data 16/05/2026 l'istante presentava l'istanza di conciliazione UG/840770/2026 In data 26/05/2026 si concludeva con verbale di mancato accordo il procedimento di conciliazione UG/840770/2026. In diritto Per quanto fin qui dichiarato e documentalmente dimostrato, ricordando che l'istante, nel momento in cui ha accettato la proposta di contratto Wind Tre per l'attivazione dell'utenza de qua, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di approvare specificamente le clausole delle "Condizioni Generali di Contratto" e tutti gli Allegati, è chiara l'infondatezza della contestazione e la pretestuosità delle richieste avanzata da parte istante. Wind Tre eccepisce l'inammissibilità/improcedibilità della presente istanza relativamente al disconoscimento del cambio offerta effettuato in data 13/04/2026 sull'utenza XXXXXXXXX e la sottoscrizione del nuovo contratto XXXXXXXXX per l'utenza XXXXXXXXX, in quanto esula dall'ambito di competenza di codesto Comitato. Il disconoscimento, infatti, è disciplinato dagli articoli 214 e 215 del codice di procedura civile e demandato all'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. Sez. V, 22 gennaio). Di conseguenza, Wind Tre chiede il rigetto della richiesta dell'istante di "annullamento dell'attivazione non richiesta dell'offerta MIA Unlimited Full Easy Pay del 13/04/2026; – il ripristino dell'offerta MIA Unlimited 200 Easy Pay, sottoscritta con contratto n. XXXXXXXXXXXXX in data 06/04/2026" e "il riconoscimento degli indennizzi [...] previsti per l'attivazione servizi non richiesti", eccependo l'inammissibilità dell'istanza in considerazione dell'incompetenza dell'Autorità in materia di eventuale verifica della autenticità della firma ed eventuale furto di identità. Altresì risultano nelle disponibilità dell'istante due terminali attivati proprio con le variazioni/attivazioni di cui ora se ne disconosce la natura. Si ribadisce quanto già eccepito in rito che, in caso di contestazione relativa all'indebita attivazione di servizi, l'operatore è tenuto a dimostrare di aver ricevuto una manifestazione di volontà dell'utente idonea a determinare l'attivazione contestata (proposta di contratto firmata),

per escludere ogni profilo di responsabilità a proprio carico. Ne consegue che Wind Tre ha agito in piena buona fede e correttezza contrattuale, attenendosi alle richieste espresse dalla cliente e fornendo i servizi richiesti senza alcuna condotta ingannevole o fraudolenta. Ogni operazione è stata eseguita nel rispetto delle regole di trasparenza e correttezza, principi che governano i rapporti tra operatore e utente. In forza di quanto esposto, ribadendo che le proposte contrattuali sottoscritte prevedono la piena conoscenza e accettazione, da parte del cliente, dei servizi richiesti, dei corrispettivi e delle condizioni d'offerta applicate, è opportuno precisare che, se da un lato incombe sull'operatore il dovere di informare adeguatamente i clienti sui costi delle offerte, sui prodotti attivati e sui servizi offerti, dall'altro grava sull'utente l'onere di informarsi su quanto sottoscritto e accettato, acquisendo diligentemente tutte le notizie rese disponibili in relazione al rapporto contrattuale che si intende instaurare o che si è instaurato. Ne consegue che, se sull'operatore incombe l'obbligo di rendere disponibili all'utente tutte le informazioni attinenti al contratto, è poi onere dell'utente prenderne compiuta visione e comprenderne il contenuto. L'utente, al momento della sottoscrizione o accettazione del contratto, assume un preciso onere di autoresponsabilità, che implica il dovere di leggere con attenzione e comprendere le condizioni contrattuali, nonché di adempiere agli obblighi previsti nei confronti della società erogatrice del servizio. In tale contesto, il principio di ordinaria diligenza avrebbe imposto alla ricorrente, quantomeno, di verificare tempestivamente la "bontà" della proposta ricevuta da un presunto operatore Wind Tre e di non accettarla senza prima informarsi sulle conseguenze e sui costi addebitati. Per quanto fin qui esposto e dimostrato, si ritiene che non possano sussistere dubbi sulla correttezza dell'operato di Wind Tre, e non si ravvisa, nella fattispecie in esame, l'esistenza, in capo alla convenuta, di disagi indennizzabili nei termini previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Le richieste avanzate da parte istante, connoterebbero, quindi, la configurazione di una lite temeraria ovvero la volontà di azionare gli strumenti amministrativi a disposizione per far valere non un eventuale diritto, nella consapevolezza o nell'ignoranza dell'infondatezza della propria pretesa ovvero che nessun importo sia dovuto ma anche che alcun danno è indennizzabile. In conclusione, alla luce di quanto esposto e comprovato documentalmente, risulta evidente la piena correttezza e buona fede dell'operatore, nonché la totale assenza di elementi probatori a sostegno delle doglianze formulate dall'istante. Non si ravvisano, pertanto, i presupposti per l'accoglimento, da parte dell'Ill.mo Corecom, di richieste di indennizzo o di eventuali storni/rimborsi delle fatture. La convenuta ha adempiuto puntualmente a tutte le obbligazioni previste dalle Condizioni Generali di Contratto, dalla Carta dei Servizi e dalla normativa vigente. Alcun indennizzo, pertanto è dovuto né ricalcolo dei conti telefonici correttamente fatturati. Alcun indennizzo per mancata risposta al reclamo è dovuto altresì, stante il riscontro inviato all'istante nelle tempistiche stabilite dalle condizioni di contratto e carta dei servizi. La posizione contabile. Il cliente presenta una situazione amministrativa non regolare il cui insoluto è pari ad €126,37 ed anche ciò appare paradossale la negligenza di avere comunque sospeso i pagamenti basandosi su un presunto errore commesso dalla Wind Tre spa. nell'allineamento dei dati anagrafici che, pertanto, sollevava da qualsiasi responsabilità ed obbligo assunto. Visto quanto ut supra indicato, si richiede il rigetto

della domanda attorea, posto che alcuna responsabilità né tantomeno alcun inadempimento potrà rinvenirsi in capo alla convenuta.

3. Motivazione della decisione

Dall'esame dei contenuti esposti dalle due parti contrapposte, si evince che l'istante sottoscriveva un nuovo contratto assimilato all'acquisto di un terminale con pagamento rateale, a condizione di fruire di una seconda scheda in uso, con relativi costi e condizioni, ampiamente descritte. Ad oggi, lo stesso istante, utilizza il terminale in suo possesso ma disconosce la sottoscrizione contrattuale legata all'acquisto di una scheda telefonica distinta da quella già in suo possesso. In sede di udienza, il tentativo conciliativo, è stato basato sulla circostanza che proprio questo terminale acquistato, se non fosse stato legato alla sottoscrizione di un nuovo contratto, non avrebbe mai potuto essere il frutto - se non dimostrato- di un semplice regalo da parte del gestore. Le condizioni contrattuali regolarmente sottoscritte, tra l'altro, erano ben chiare sin dall'inizio e l'istante non può negare la circostanza di aver comunque ricevuto, con una vendita rateale, un apparato, che comunque non ha mai restituito. Prova ne sia anche l'insoluto ad oggi esistente, e sui terminali anagrafici ad esso riconducibili. Il tentativo di ricondurre la vicenda ad una altra scheda ed ad un altro contratto ad oggi non in contestazione, non serve a basare le doglianze dell'istante, il quale non comprova in alcun modo le sue tesi e non fornisce prova di reclami sufficientemente chiari, così come non provvede, nel tempo, a disconoscere l'eventuale contratto sottoscritto dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza. Pur comprendendo l'eventuale buona fede tirata in ballo dall'istante, non si ravvisano estremi di colpevolezza del gestore, il quale documenta quanto più possibile la vicenda in parola, rendendo una memoria molto articolata e suffragata da elementi di diritto. A carico dello stesso istante, rimane, tra l'altro anche la circostanza di non aver provveduto a pagare le spettanze dovute, tirando in ballo un errore commesso dal gestore, nell'allineamento dei dati contabili ed anagrafici. Alla luce di quanto rappresentato, si ritengono le richieste formulate dall'istante, prive di contenuti sufficienti ad un loro anche parziale accoglimento.

DELIBERA

Per quanto sopra esposto, si ritiene che le richieste avanzate dal sig. XXXX XXXX avverso il comportamento della Wind Tre spa, nella qualità di gestore dei servizi in contestazione, siano da rigettare in toto

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo, 25/09/2026

IL PRESIDENTE